

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Associazione LaFilanda

con sede a Mendrisio e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

“il sostegno del centro LaFilanda, di proprietà della Città di Mendrisio. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. L'Associazione collabora con la Città di Mendrisio alla quale competono le decisioni circa gli aspetti operativi, organizzativi e la programmazione delle attività di LaFilanda. L'Associazione si impegna, in particolar modo, nella raccolta di fondi destinati all'animazione e al funzionamento di LaFilanda”;

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) LT sono da esentare le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera;
2. nel caso concreto, l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità, in quanto vuole sostenere, in particolare mediante la raccolta fondi, il centro LaFilanda, luogo dedicato all'incontro, allo scambio e alla creazione di legami tra un pubblico numeroso e diversificato;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti l'esonero fiscale,

r i s o l v e :

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione LaFilanda, con sede a Mendrisio, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) LT **fino all'anno 2024 compreso**. Alla scadenza di questo termine, l'ente è tenuto a presentare una nuova richiesta di esenzione corredata da un rapporto sull'attività svolta.
2. L'ente dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.
Le liberalità assegnate all'ente dovranno essere utilizzate alla realizzazione degli scopi statutari.
3. I membri del Comitato direttivo non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare ogni anno la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati allo scopo di permettere la verifica delle condizioni d'esenzione. In caso contrario, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
6. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.

7. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale.
8. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
9. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
10. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
11. Comunicazione come di pratica e all'Associazione LaFilanda, Via Industria 5, 6850 Mendrisio.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

Avv. Rocco Filippini



Avv. Alain Bianchi

